

Tribunale di Piacenza, 29 giugno 2010 – Est. Morlini.

Danno alla persona – Esito mortale – Risarcimento del danno non patrimoniale – Diritto degli eredi iure ereditario – Apprezzabile lasso di tempo tra evento e decesso – Necessità.

In caso di sinistro mortale, spetta agli eredi il risarcimento del danno non patrimoniale iure ereditario, solo nel caso in cui tra il sinistro ed il decesso trascorra un apprezzabile periodo di tempo, che non può essere pari a soli 45 minuti. (gm) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, nella presente controversia, gli attori chiedono il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito della morte del loro congiunto G. P. (rispettivamente marito di A. A., padre di G. G. e G. R.), a seguito di un sinistro stradale cagionato da T. M..

Costituendosi in giudizio, T. M. e la propria assicurazione * non contestano l'esclusiva responsabilità del T. M. stesso nella causazione del sinistro, ma contestano invece le voci di danno richieste ex adverso, ed eccepiscono quindi che la somma di € 156.791,77 versata ante causam è integralmente satisfattiva del danno sofferto.

La causa è istruita con una CTU medico legale affidata al dottor C.;

- ritenuto che, occorre distinguere tra le varie voci di danno richieste.

o Certamente dovuta, in quanto non specificamente contestata ex adverso e comunque documentalmente provata, è la somma di € 4.059,37 richiesta a titolo di danno patrimoniale emergente a seguito della perdita del ciclomotore del G. P., andato completamente distrutto a seguito del sinistro (cfr. fattura di cui all'allegato 7 in ordine al valore del mezzo, acquistato quattro mesi prima del sinistro; e cfr. perizia allegata alla memoria istruttoria di parte convenuta in ordine all'antieconomicità della riparazione);

o parimenti dovuta, sempre in quanto non specificamente contestata e comunque documentalmente provata, è la somma di € 3.537,72 richiesta a titolo di danno patrimoniale emergente per spese funerarie (cfr. fatture di cui agli allegati 8 e 9 per la prova del pagamento);

o nulla è invece dovuto con riferimento al danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della contribuzione patrimoniale derivante dalla pensione INPS del G. P., atteso che detta pensione è successivamente stata corrisposta a titolo di reversibilità alla vedova A. A. (all. 19 e 20 fascicolo di parte attrice); e che la forbice tra l'importo della pensione e quello della reversibilità è ampiamente compensato dalle spese che il de cuius avrebbe certamente sopportato per il proprio personale mantenimento;

o circa poi il danno non patrimoniale iure proprio, va evidenziato che la CTU esperita, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha escluso l'esistenza di ogni forma di danno biologico cagionato agli attori in ragione della morte del loro congiunto.

Quanto invece al danno morale, esso può essere calcolato, già comprendendo le sofferenze esistenziali, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità del 2009, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati. In base a tali tabelle, spetta a ciascuno dei tre attori, per il danno tanatologico derivante dalla perdita del marito o del genitore, la somma di € 225.000, e cioè una somma mediana tra quella indicata nel minimo pari ad € 150.000 e nel massimo pari ad € 300.000;

o nulla è invece dovuto a titolo di danno non patrimoniale iure ereditario. Sul punto, basta osservare che tale forma di risarcimento, nel caso di morte non istantanea, è

configurabile solo laddove tra la data dell'incidente e morte stessa intercorra un apprezzabile periodo di tempo (Cass. n. 11169/1994, Cass. n. 12299/1995, Cass. n. 2117/1996, Cass. n. 1704/1997, Cass. n. 9470/1997, Cass. n. 3561/1998, Cass. n. 10629/1998, Cass. n. 475/1999, Cass. n. 489/1999, Cass. n. 1131/1999, Cass. n. 13336/1999, Cass. n. 1633/2000, Cass. n. 2123/2000, Cass. n. 2134/2000, Cass. n. 9182/2000, Cass. n. 10725/2000, Cass. n. 4783/2001, Cass. n. 10980/2001, Cass. n. 16074/2001, Cass. n. 24/2002, Cass. n. 3728/2002, Cass. n. 2775/2003, Cass. n. 3414/2003, Cass. n. 7632/2003, Cass. n. 8204/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 16525/2003, Cass. n. 4754/2004, Cass. n. 15408/2004, Cass. n. 6586/2005, Cass. n. 517/2006, Cass. n. 6946/2007, Cass. n. 18163/2007, Cass. n. 870/2008, Cass. n. 20188/2008), pari a qualche giorno (Cass. n. 3549/2004) e non solo a mezz'ora (Cass. n. 13585/2004).

Nel caso di specie, invece, risulta che il decesso si è verificato quarantacinque minuti dopo il sinistro, posto che l'incidente è avvenuto alle ore 6,30 e la morte è sopraggiunta alle ore 7,15 del 1/9/2001 (cfr. all. 1, 2 e 4 fascicolo di parte attrice), e cioè in un tempo non apprezzabile ai fini della configurazione di un danno non patrimoniale iure ereditario;

- considerato che, sulla base di quanto sopra, il risarcimento del danno complessivamente spettante agli attori è pari ad € 682.597,09 (ed in particolare, € 4.059,37 per il valore del motorino, € 3.537,72 per spese funerarie, € 675.000 per danno tanatologico).

Avendo peraltro la * già versato ante causam la minor somma di € 156.791,77, il debito in linea capitale va indicato in € 525.805,32.

Su tale importo, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 1/9/2001, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata quasi integralmente all'attualità, posto che il danno non patrimoniale è stato conteggiato alla luce delle tabelle di Milano del 2009, in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione ed in piena aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/11/2005.

Peraltro, dovendo dalla somma risultante detrarre gli interessi maturati sulla somma di € 156.791,77 versata da * il 18/11/2002 (e cioè interessi passivi su una somma maggiore di quella produttiva degli interessi attivi, ma da un periodo più risalente), è conclusivamente possibile calcolare gli interessi legali sull'importo capitale dalla data dell'odierna sentenza al saldo.

IL CASO.it

Trattandosi di obbligazione solidale dal lato passivo e parziaria dal lato attivo, pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati a pagare a ciascuno degli attori un terzo della somma di € 525.805,32, pari ad € 175.268,44, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo;

- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attorti, sempre in solido tra loro. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 4/5/2010, ed alla successiva udienza del 29/6/2010 è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara tenuti e condanna T. M. e * Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a pagare a A. A., G. G. e G. R. € 175.268,44 ciascuno, per un totale di € 525.805,32, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

- dichiara tenuti e condanna T. M. e * Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a rimborsare ad A. A., G. G. e G. R., in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1949,14 per rimborsi, € 25.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

- pone definitivamente a carico di T. M. e * Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 13/5/2005.
Piacenza, 29/6/2010